

FONDO PENSIONE

DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO

UNIPOL

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1292 – I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti

Oggetto: Informativa sulle nuove tipologie di prestazioni pensionistiche introdotte all'art. 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252.

Gentile Aderente,

la Legge di Bilancio n. 199 del 30 dicembre 2025 ha introdotto rilevanti novità per il settore della previdenza complementare, apportando modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 – contenente la Disciplina delle forme pensionistiche complementari (il “Decreto”).

Tra le novità introdotte, **con efficacia dal 1° luglio 2026**, Ti segnaliamo le seguenti **tre nuove tipologie di prestazione pensionistica** – “rendita a durata definita”, “prelievi liberamente determinabili” ed “erogazione frazionata” - previste all'Art. 11, comma 3-bis, del Decreto, **che potrai scegliere in alternativa alla rendita vitalizia**.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27/6/2026 è stata pubblicata la Legge n. 112 del 25/6/2026 di conversione del D.L. 30/4/2026, n. 62 che *i) ripristina al 50% la misura massima del montante* che può essere erogata in forma di capitale (la Legge di Bilancio aveva innalzato al 60% del montante la quota massima erogabile in capitale) e *ii) differisce al 31 ottobre 2026 la decorrenza dell'erogazione frazionata del montante accumulato* (prima prevista dal 1° luglio 2026).

1. La disciplina comune delle nuove prestazioni.

Nel momento in cui maturerai i requisiti per esercitare il diritto alla prestazione pensionistica, potrai compiere una scelta tra le diverse modalità di erogazione del montante accumulato.

A tal fine, il nuovo articolo 11 del Decreto Ti consente una gamma più ampia di soluzioni, prevedendo la possibilità di ottenere:

- (i) una quota massima in capitale pari al **50% del montante**;
- (ii) una quota minima in rendita vitalizia assicurativa pari al **50% del montante**;
- (iii) le seguenti nuove prestazioni **in alternativa** alla rendita vitalizia assicurativa:
 - **rendita a durata definita**;
 - **prelievi liberamente determinabili**;
 - **erogazione frazionata**.

Resta inoltre confermata la possibilità di ottenere la prestazione pensionistica interamente sotto forma di capitale (100% capitale) nei seguenti casi:

- la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale (art. 11, comma 3, ultimo periodo del Decreto);

FONDO PENSIONE

DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO

UNIPOL

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1292 – I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti

- Tu abbia lo status di “vecchio iscritto” alla previdenza complementare ai sensi dell’art. 23, comma 7, del Decreto (ossia sei un iscritto alla data del 29/4/1993 a una forma pensionistica complementare istituita alla data del 15/11/92).

Le nuove prestazioni alternative alla rendita vitalizia assicurativa rispondono a una logica di maggiore flessibilità, ma si inseriscono all’interno di un quadro di regole comuni che è importante conoscere. Tali prestazioni si pongono in rapporto di esclusione tra loro e rispetto alla rendita vitalizia e non sono tra di esse cumulabili: **la scelta di una prestazione implica il venir meno delle altre e non può essere successivamente revocata.**

Resta tuttavia sempre possibile, in qualsiasi momento, convertire il montante residuo in una rendita vitalizia, anche trasferendo tale montante presso un’altra forma pensionistica per beneficiare eventualmente delle condizioni offerte da quest’ultima; viene così garantita la possibilità di tutelarsi rispetto al rischio di vivere più a lungo del previsto.

È importante sapere che, nel momento in cui eserciterai il diritto alla prestazione pensionistica richiedendo una delle prestazioni di cui all’Art. 11 del Decreto, entrerai in una nuova fase del rapporto fra Te e il Fondo detta “**fase di erogazione**”. Infatti, l’accesso alla prestazione conclude **la fase di accumulo della contribuzione** dando l’avvio alla **fase di erogazione**. **Durante la fase di erogazione non potrai più esercitare alcune delle prerogative tipiche della fase di accumulo, come ad esempio richiedere anticipazioni, riscatti o trasferimenti o la RITA.** Non potrai altresì versare ulteriore contribuzione; fa eccezione solo l’ipotesi in cui Tu abbia attivato un nuovo rapporto di lavoro che prevede la maturazione del TFR. In tale situazione le prerogative derivanti dal versamento di tale importo e di eventuali ulteriori contribuzioni sono da considerarsi distinte da quelle della prestazione pensionistica complementare in fase di erogazione. L’erogazione delle nuove prestazioni pensionistiche non è inoltre cumulabile con la RITA eventualmente già in corso di liquidazione.

Le nuove prestazioni sono erogate direttamente dal Fondo e il montante residuo è mantenuto in gestione. Tale montante è investito nel comparto più prudente del Fondo. Questo meccanismo di gestione presso il Fondo del montante non ancora erogato, consentirà di mantenere una componente di rendimento della posizione residua anche durante la fase di erogazione.

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1292 – I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti

Inoltre, l'art. 11 del Decreto ha inserito rilevanti novità relative all'individuazione del **soggetto che può percepire le prestazioni in caso di decesso del beneficiario nella fase di erogazione**: al momento della scelta della prestazione, dovrai infatti indicare i soggetti che potranno riscattare il montante residuo in caso di prematuro decesso, eventualmente confermando i soggetti precedentemente indicati per la fase di accumulo, anche **avvalendoti dell'apposito modulo messo a disposizione dal Fondo**. Le richieste delle suddette prestazioni che risultino prive di tale indicazione devono considerarsi incomplete e non potranno essere elaborate. La scelta dei soggetti indicati può essere successivamente modificata.

N.B. Fermo che puoi richiedere dal 1° luglio 2026 la rendita a durata definita ed i prelievi liberamente determinabili, ti informiamo che le relative attività di liquidazione e l'erogazione delle stesse avverranno entro il termine del periodo transitorio per l'adeguamento dei sistemi informatici e dei processi operativi, individuato dalla COVIP al 31 dicembre 2026. Il Fondo darà comunicazione dell'avvenuto adeguamento agli interessati.

2. Le nuove tipologie di prestazione pensionistica: caratteristiche e finalità

1. La rendita a durata definita.

La rendita a durata definita **è una prestazione pensionistica erogata per un periodo determinato che consente di distribuire il montante in un arco temporale prefissato pari all'aspettativa di vita media**.

La durata di questo periodo è collegata alla speranza di vita residua al momento dell'esercizio dell'opzione ed è parametrata al numero di anni interi della speranza di vita come risultante dalle tavole ISTAT di mortalità della popolazione generale di cui al comma 3-ter del Decreto, con arrotondamento per difetto (ad es. 85,5 anni sono arrotondati a 85).

La periodicità del frazionamento – che non può essere inferiore al mese né superiore all'anno – è la seguente: mensile, trimestrale, semestrale, annuale.

Per evitare che la cadenza della rateazione prescelta risulti eccessivamente ravvicinata, qualora l'importo delle singole rate risulti esiguo, il Fondo, in fase di prima applicazione, ha definito un importo minimo erogabile lordo di norma pari a 100 euro.

L'importo della rata verrà calcolato, alla data di ciascun pagamento, dividendo il montante disponibile per il numero di rate ancora da erogare.

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1292 – I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti

Ne consegue che l'importo risente sia dei prelievi già effettuati sia dei risultati della gestione assicurativa delle risorse.

Nell'ottica di una scelta consapevole, laddove volessi optare per la rendita a durata definita, in alternativa alla rendita vitalizia, devi tenere presente che scegliendo tale tipologia di prestazione ti assumi il rischio che la durata della Tua vita risulti superiore alla speranza di vita come risultante dalle tavole ISTAT di mortalità della popolazione residente (c.d. *rischio di longevità*).

Da ultimo, considera che optare per la rendita a durata definita comporta l'applicazione della ritenuta fiscale a titolo definitivo del 15% per la parte che eccede i contributi non dedotti e i rendimenti finanziari già tassati. Detta aliquota si riduce di 0,3 punti percentuali per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a raggiungere il limite minimo del 9%. Per maggiori informazioni consulta il Documento del Fondo sul regime fiscale delle erogazioni.

2. Prelievi liberamente determinabili.

I prelievi liberamente determinabili sono erogati a valere sul montante in gestione con facoltà per Te di sceglierne importo e tempistica.

In altre parole, consistono in una prestazione nella quale risulta possibile **scegliere in autonomia l'importo e la tempistica dei prelievi**; tuttavia, per evitare che la cadenza delle richieste risulti eccessivamente ravvicinata, o che l'importo dei singoli prelievi risulti esiguo, il Fondo, in fase di prima applicazione, ha definito un importo minimo erogabile lordo di norma pari a 1.000 euro e si riserva di definire l'intervallo minimo tra una richiesta e l'altra.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3-*quater*, i prelievi possono essere, tempo per tempo, richiesti nei limiti della somma delle rate – maturate e non riscosse – della rendita a durata definita.

La loro determinazione si quantifica facendo riferimento a una rendita teorica a durata definita, calcolata assumendo una durata pari alla vita attesa residua in anni interi dell'aderente al momento della richiesta della prestazione, immediatamente erogabile e con frazionamento annuale. Questa rendita ha esclusivamente funzione di parametro figurativo per il calcolo dei prelievi e rileva esclusivamente per il calcolo delle suddette rate.

Contestualmente alla richiesta di accesso alla prestazione, puoi chiedere l'erogazione di un importo che non potrà comunque essere superiore alla prima rata di rendita figurativa.

L'importo massimo prelevabile in ciascun momento è pari alla differenza tra:

- (i)** l'ammontare complessivo delle rate della rendita teorica già maturate;
- (ii)** l'importo dei prelievi già effettuati.

Per tenere conto dei risultati nel frattempo maturati dalla gestione assicurativa delle risorse, l'importo massimo prelevabile è determinato come differenza tra:

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1292 – I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti

- il montante effettivamente in gestione, calcolato al netto dei prelievi eventualmente già effettuati; e
- il montante teorico che si sarebbe ottenuto alla stessa data se, al posto dei prelievi, fossero state erogate annualmente le rate di una rendita teorica, tenendo conto dei rendimenti effettivamente maturati dalla gestione.”

A partire dall'ultimo anno di durata della rendita teorica, sarà possibile prelevare l'intero montante residuo.

Anche per questa tipologia di prestazione, il montante non ancora prelevato resta in gestione presso il Fondo e il suo valore varia nel tempo in funzione dei rendimenti maturati.

Nell'ottica di una scelta consapevole, laddove volessi optare per questa tipologia di prestazione, in alternativa alla rendita vitalizia, ti assumi il rischio che la durata della Tua vita risulti superiore alla speranza di vita come risultante dalle tavole ISTAT di mortalità della popolazione residente (c.d. *rischio di longevità*).

Come evidenziato, inoltre, i prelievi liberamente determinabili presuppongono la scelta autonoma dell'importo (fatto salvo l'importo minimo lordo liquidabile fissato dal Fondo di norma in 1.000 euro) e del momento di fruizione degli stessi.

Inoltre, considera che optare per i prelievi liberamente determinabili comporta l'applicazione della ritenuta fiscale a titolo definitivo del 15% per la parte che eccede i contributi non dedotti e i rendimenti finanziari già tassati. Detta aliquota si riduce di 0,3 punti percentuali per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a raggiungere il limite minimo del 9%. Per maggiori informazioni consulta il Documento del Fondo sul regime fiscale delle erogazioni.

3. Erogazione frazionata del montante – Prestazione richiedibile dal 31 ottobre 2026.

L'erogazione frazionata consiste nella **suddivisione del montante accumulato in una serie di rate distribuite su un periodo stabilito dall'aderente, nel rispetto di un limite minimo pari a cinque anni previsto dalla legge.**

A differenza della rendita a durata definita e ai prelievi liberamente determinabili, questa modalità non è collegata alla speranza di vita.

Al momento della richiesta, dovrà essere indicata sia la durata complessiva dell'erogazione, sia la periodicità delle rate. La periodicità del frazionamento – che non può essere inferiore al mese né superiore all'anno – è la seguente: mensile, trimestrale, semestrale, annuale.

FONDO PENSIONE
DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO
UNIPOL

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1292 – I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti

Il Fondo, in fase di prima applicazione, ha definito un importo minimo erogabile lordo, di norma pari a 300 euro.

L'importo delle rate non è predeterminato in misura fissa; esso viene aggiornato nel tempo, poiché calcolato di volta in volta dividendo il montante disponibile per il numero di rate ancora da corrispondere. Di conseguenza, le rate riflettono l'andamento della gestione assicurativa delle risorse e l'evoluzione del montante residuo.

Il montante non ancora erogato resta investito fino al completamento delle rate da erogare.

Nell'ottica di una scelta consapevole, laddove volessi optare per tale tipologia di prestazione, in alternativa alla rendita vitalizia, ti assumi il rischio che la durata della Tua vita risulti superiore al periodo di tempo da te indicato per il frazionamento (se trattasi di periodo breve, inferiore alle tue aspettative di vita), con conseguente esaurimento del capitale disponibile (c.d. *rischio di longevità*). Inoltre, poiché la durata della prestazione non è collegata alla Tua speranza di vita, dovrai tenere presente che sussiste per questa specifica opzione anche il c.d. "rischio di eccessiva concentrazione delle prestazioni" nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

Da ultimo, considera che optare per l'erogazione frazionata comporta l'applicazione della ritenuta fiscale a titolo definitivo del 20% per la parte che eccede i contributi non dedotti e i rendimenti finanziari già tassati. Detta aliquota si riduce di 0,25 punti percentuali per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a raggiungere il limite minimo del 15%. Per maggiori informazioni consulta il Documento del Fondo sul regime fiscale delle erogazioni.